

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Amedeo Citarella, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(281) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 4274/451pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Con nota del 6 dicembre 2010 la Co.Vi.So.C. evidenziava che la Società US Vibonese Calcio Srl non aveva documentato entro il termine del 15 novembre 2010 il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, così violando il disposto dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF.

Di seguito a tale nota la Procura Federale in data 4 gennaio 2011 deferiva a questa Commissione il Sig. Giovanni Giuseppe Caffo, quale Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl e la stessa Società US Vibonese Calcio Srl e contestava al primo la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10 comma 3 CGS ed all'art. 90 comma 2 delle NOIF attesa la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dei pagamenti di cui sopra; alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS per gli addebiti mossi al proprio Rappresentante Legale.

Alla riunione odierna la Procura Federale, descritto il fatto, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: l'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Giovanni Giuseppe Caffo e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società US Vibonese Calcio, da scontarsi nelle presente stagione sportiva.

I deferiti non hanno contro dedotto, né sono comparsi all'odierna riunione.

Il deferimento è fondato.

Ai sensi dell'art. 85 punto B) delle NOIF, recante la elencazione degli adempimenti a carico delle Società della Lega Professionisti Serie C (oggi Prima e Seconda Divisione), le Società devono far pervenire alla Lega di appartenenza entro la data di chiusura di ciascun trimestre la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente (Prg. IV) e devono depositare presso la Co.Vi.So.C. entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals (nonché del Fondo Fine

Carriera), riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente (Prg. V). Tale attestazione deve essere portata da dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso in esame risulta accertato e peraltro non contestato che tali adempimenti non sono stati rispettati, con conseguente accoglimento, unitamente al deferimento, della proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, che è conforme all'art. 10, commi 3 secondo capoverso e 4 ,CGS.

P.Q.M.

infligge al Sig. Giovanni Giuseppe Caffo, nella qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla società US Vibonese Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(280) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (N°. 4277/489pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

Il Deferimento

Con provvedimento del 4.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare il Signor Savino Tesoro, nella qualità in rubrica, e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- il Signor Tesoro Savino della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C paragrafo V delle N.O.I.F., in relazione 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Rappresentante Legale.

Il Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Savino Tesoro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Savino Tesoro, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Savino Tesoro, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Savino Tesoro.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il procedimento è proseguito per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Per la Società il Segretario Generale si è rimesso alle valutazioni della Commissione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Legale Rappresentante della suddetta Società risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

Della violazione ascritta al legale rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, anche la società.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(244) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (N°.3348/274pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

Il Deferimento

La Procura Federale con atto datato 30 novembre 2010 ha deferito a questa Commissione il Sig. Antonio Tesoro, all'epoca del fatto Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919, nonché la Società Aurora Pro Patria 1919, per violazione quanto al Tesoro dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi punto 11 del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, quanto alla Società Aurora Pro Patria 1919 per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Più in particolare l'addebito contestato alle parti deferite è consistito nell'aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 13 agosto 2010

la scheda informativa afferente il Vice Delegato alla Sicurezza, indicando in tale scheda un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Tesoro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Antonio Tesoro, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Savino Tesoro, sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Antonio Tesoro.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Per la Società è presente Segretario Generale, il quale si è rimesso alle valutazioni di questa Commissione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Ai sensi del comma 1, punto 11 del Titolo III del detto Sistema, recante la elencazione degli adempimenti a carico delle Società, presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi deve essere depositata a cura della Società, entro il termine del 30 giugno 2010 ovvero in subordine non oltre i due giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica, la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della Società, con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di impianti sportivi.

Il Regolamento prevede altresì che qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine deve essere depositata una dichiarazione

sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica.

Nel caso in esame, risulta dagli atti acquisiti dalla Procura ed allegati al Deferimento che la Società Aurora Pro Patria 1919 ha depositato la scheda di che trattasi il 13 agosto 2010, indicando in essa quale Vice delegato per la sicurezza una persona a quella data sprovvista dei requisiti, in quanto dichiaratasi disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di Vice delegato per la sicurezza non appena tale corso sarebbe stato indetto.

Per inciso il Vice delegato per la sicurezza al momento della nomina deve aver terminato con esito positivo i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia, che si identifica nel richiamato D.M. 18.06.2010 e nelle sue successive modificazioni.

A ciò consegue che la Società deferita non ha rispettato il Regolamento, esponendosi così alle sanzioni previste per la Società dall'ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale, peraltro non espressamente contestata dalla Società deferita.

P.Q.M.

Infligge alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, **Componenti aggiunti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 3596/367pf10-11/SP/blp del 9.12.2010).

Con nota del 9.12.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Tesoro Antonio, all'epoca dei fatti contestati Presidente e Legale Rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere: il primo, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al CU 117/A del 25 maggio 2010, Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla norma federale; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante p.t.

La Società deferita, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., ha fatto pervenire in termini la memoria difensiva in atti.

Alla riunione del 3.2.2011 il Rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per Tesoro Antonio;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Sono comparsi i procuratori dei deferiti, nonché il Segretario Generale della Società, i quali, riportatisi, alla memoria in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento.

Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal C.U. N° 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura Federale, a seguito di certificazione della competente Lega, che la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl non aveva provveduto, entro il termine del 15.9.2010, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di maggio e giugno 2010.

In particolare, dalla richiamata certificazione del 25.10.2010, come versata in atti, risultava che alla data del 15.9.2010 la Società, con riferimento a ventuno calciatori, aveva inviato liberatorie non sottoscritte, accompagnate da contabili di disposizione di bonifici; con riferimento ad altri sette tesserati aveva inviato liberatorie sottoscritte unicamente dai medesimi; mentre, con riferimento ad altri quattro tesserati, una liberatoria da questi non sottoscritta, con allegata distinta della banca relativa alla disponibilità dell'importo riferito alla mensilità di maggio 2010 e, infine, con riferimento al tesserato Cusatis Giovanni, compreso tra i sette di cui sopra, una liberatoria riferita alla sola mensilità di maggio 2010.

Gli incolpati hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito per avere comunque corrisposto quanto dovuto a tutti i tesserati entro il termine del 15.9.2010, come risulterebbe dalla copiosa documentazione versata in atti, a loro dire priva delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla Lega, unica omissione imputabile, solo per la impossibilità di reperirle a causa della partenza dei calciatori al termine del campionato di competenza.

L'eccezione è priva di pregio.

Il Titolo I, parag. IV, lett. A), punto 2) del C.U. N° 117/A del 25.5.2010, prescrive che *“le società devono fare pervenire alle leghe competenti, secondo le modalità dalle medesime stabilite, entro il termine del 15.9.2010, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno”*.

Secondo quanto stabilito dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la documentazione attestante il detto pagamento avrebbe dovuto essere fornita mediante apposita dichiarazione liberatoria da sottoscrivere dal tesserato e dal legale rappresentante della società, secondo lo schema inviato dalla Lega Pro a tutte le Società in data 8.9.2010, noto alla odierna incolpata per averlo versato in atti (v. all.ti NN° 11-12 Società Aurora Pro Patria 1919 Srl).

Nella fattispecie di che trattasi non v'è dubbio che, nei termini previsti, non sia stata fornita la documentazione attestante l'avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega.

A nulla rileva che i calciatori e/o tesserati in genere, come era prevedibile che fosse, al termine del campionato si siano allontanati dal luogo sede della Società.

La circostanza non può assurgere ad esimente.

La Società, invero, avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento degli emolumenti ed alla acquisizione delle relative liberatorie in tempo utile, dovendo ragionevolmente prevedere che, provvedendo al pagamento solo a campionato concluso, l'ultimo e/o il penultimo giorno utile per l'invio della documentazione, si sarebbe trovata, come in effetti avvenuto, nella impossibilità di documentare l'avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega.

Quanto ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, del resto, deve dirsi che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma III, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18877).

La liberazione dell'obbligato, in definitiva, si ha solo quando il creditore abbia materialmente conseguito la disponibilità della somma di denaro, non quando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico; il bonifico, pertanto, non può essere qualificato come quietanza.

Uguualmente, non può assurgere al rango di quietanza la fotocopia di matrici di assegno di conto corrente bancario o la fotocopia degli stessi assegni.

In questi casi, oltre alla prova del momento in cui la relativa somma sia entrata nella disponibilità del creditore (peraltro irrilevante nel caso di assegno addebitato a giugno del 2010), manca, soprattutto, la prova dell'effettivo beneficiario dell'assegno, a nulla rilevando che l'importo indicato corrisponda a quello della fotocopia di una busta paga.

Da ultimo, v'è da dire che, in presenza di buste paga non sottoscritte, essendo le stesse di formazione e provenienza unilaterale del debitore, mancherebbe, in ogni caso, la prova della corrispondenza dell'importo bonificato alla somma effettivamente dovuta al tesserato. Della violazione ascritta al Legale Rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società.

Considerato che, in punto sanzioni, la chiara lettera delle disposizioni previste dal C.U. N° 117/2010 impone che la violazione contestata sia sanzionata con almeno un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011; tenuto conto, altresì, del numero dei calciatori per i quali risulta omessa la documentazione di avvenuto pagamento nei termini e modi previsti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Tesoro Antonio;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, a carico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

(268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (N°. 4229/452pf10-11/SP/blr del 3.1.2011).

Con nota del 3.1.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Tesoro Savino, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere:

- il primo, della violazione prevista dall'art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, e all'art. 90 comma 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalle norme federali;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo Legale Rappresentante p.t.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 3.2.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per Tesoro Savino;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Per la Società il Segretario Generale si è rimesso alle valutazioni della Commissione.

Il deferimento è fondato.

Con nota del 3.12.2010 la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale che la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl non aveva documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2010, entro il termine del 15.11.2010, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. IV, NOIF).

I deferiti nulla hanno opposto in ordine alla contestazione; né hanno fatto pervenire documentazione da cui risulti l'adempimento del prescritto obbligo di attestazione.

I fatti ascritti, dunque, devono aversi per provati.

Della violazione ascritta al Legale Rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, anche la Società.

In considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, alla luce di quanto previsto sul punto dalla normativa vigente, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico di Tesoro Savino;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, a carico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 3 febbraio 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

